

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

Segreteria Generale

Roma, 5 dicembre 2014

Circolare n. 44/2014

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2015.*

Si comunica che il CONI, con una nota in data 3 dicembre u.s., ha emanato l'informativa in merito all'oggetto della presente, che di seguito si riporta:

Nel mese di novembre 2013 si è svolta la Conferenza Mondiale sul Doping nello Sport organizzata dalla WADA (World Anti-Doping Agency) la quale ha approvato il nuovo Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) ed i relativi Standard Internazionali, la cui entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2015.

Il CONI, nella sua funzione di organizzazione nazionale antidoping (NADO) ha proceduto allo studio ed alla elaborazione delle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti necessari per rendere conformi le Norme Sportive Antidoping (NSA) al nuovo Codice WADA.

Con deliberazione N. 471 del 18 novembre 2014 la Giunta Nazionale ha approvato le nuove NSA (che potranno essere scaricate dal sito istituzionale [www.coni.it](http://www.coni.it)) le quali entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

Le NSA 2015 sono state strutturate internamente suddividendole in quattro sezioni, denominate: 1. Codice Sportivo Antidoping (attuativo del Codice WADA); 2. Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (attuativo del relativo Standard Internazionale); 3. Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (attuativo del relativo Standard Internazionale); 4. Tabella Economica.

Le modifiche principali introdotte dal nuovo Codice e che sono state recepite nel testo, possono essere così sintetizzate:

- Introduzione quale violazione disciplinare della fattispecie (mutuata peraltro da una norma già esistente ed applicata in Italia) della "*Prohibited Association*", ovvero il divieto, per gli



atleti, di avvalersi della prestazione o della consulenza di soggetti inibiti e/o squalificati ai sensi della normativa antidoping o comunque di qualsiasi altra norma applicabile in materia (ad esempio legge statale);

- Misure più stringenti per l'individuazione ed il sanzionamento del Personale di Supporto dell'Atleta, coinvolto in violazioni della normativa antidoping;
- Predisposizione ed adozione da parte della WADA di un Documento Tecnico ("*Technical Document*") - al quale le singole organizzazioni antidoping dovranno conformarsi nella strutturazione dei rispettivi piani di distribuzione dei controlli ("*TDP*") - che stabilirà, in base ad una valutazione del rischio ("*risk assessment*"), quali sostanze o metodi proibiti sia più probabile che vengano utilizzati, in violazione della normativa, in particolari sport e discipline,;
- Armonizzazione delle procedure di riconoscimento delle certificazioni di esenzione ai fini terapeutici fra federazioni internazionali e organizzazioni antidoping nazionali;
- Enfaticizzazione della necessità di utilizzo delle investigazioni e del lavoro di "*intelligence*" quali strumenti fondamentali nella lotta al doping;
- Innalzamento a dieci anni (attualmente otto) del periodo di prescrizione per le violazioni della normativa antidoping;
- Innalzamento della durata del periodo di squalifica per i casi più gravi di responsabilità dolosa accertata (da due a quattro anni);
- Maggiore possibilità di flessibilità per i giudici nella gradazione della sanzione in alcune circostanze specifiche (assenza di colpa o colpa non significativa);
- Diminuzione del periodo di riferimento (da diciotto a dodici mesi) affinché tre mancati controlli o mancate/non corrette comunicazioni sui c.d. *whereabouts* siano sanzionabili quali violazioni della normativa antidoping;
- Su prescrizione della WADA, viene previsto che l'elenco RTP nazionale venga deliberato direttamente dal CCA non più dalla Giunta Nazionale;
- Altre numerose modifiche di minore rilievo.

Ciò premesso, è fatto obbligo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva di osservare le NSA 2015 a far data dalla loro entrata in vigore (si ribadisce 1 o gennaio 2015) e di provvedere agli atti necessari per darne la massima divulgazione, con particolare riguardo agli atleti, al personale di supporto degli atleti ed alle Società Sportive.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Adriano Ruocco

